



COMUNE DI NOVARA

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/06/2021 e modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29 del 28/04/2022, n. 24 del 20/04/2023 e n.5 del 19/02/2026

Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2026, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

INDICE

Art. 1	<i>Presupposto applicativo del tributo</i>	
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto urbano e speciale</i>	
Art. 3	<i>Soggetti passivi e responsabili di versamento tributo</i>	
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali</i>	
Art. 8	<i>Conferimento rifiuti urbani per attività di recupero al di fuori del servizio pubblico; rientro nell'ambito del servizio pubblico</i>	
Art. 9	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art. 10	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 11	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 12	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
Art. 13	<i>Piano economico finanziario</i>	
Art. 14	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 15	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 16	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 17	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 18	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 19	<i>Riduzioni per livelli ridotti o mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 20	<i>Riduzioni utenze domestiche</i>	
Art. 21	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
Art. 22	<i>Riduzioni utenze non domestiche- utenze non stabilmente attive o con minore accertata produzione di rifiuti e istituti scolastici</i>	
Art. 23	<i>Esenzioni dal tributo</i>	
Art. 24	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 25	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	
Art. 26	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 27	<i>Tributo provinciale - TEFA</i>	
Art. 28	<i>Riscossione</i>	
Art. 29	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 30	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 31	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 32	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 33	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 34	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 35	<i>Norme finali e di rinvio</i>	
Art. 36	<i>Entrata in vigore</i>	

ART. 1
PRESUPPOSTO APPLICATIVO DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali a qualsiasi uso adibiti nonché di aree scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art.12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2
DEFINIZIONE DI RIFIUTO URBANO E SPECIALE

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

ART. 3
SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DI VERSAMENTO TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto dagli utilizzatori, in qualità di occupanti, detentori o possessori di locali ed aree scoperte che realizzino il presupposto impositivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le unità ammobiliate o parzialmente ammobiliate per uso abitativo continuativo o transitorio concesse in comodato o locazione per periodi superiori a sei mesi, il soggetto responsabile del versamento del tributo e dei correlati obblighi dichiarativi è il proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari.
6. In caso di sublocazione il tributo è dovuto dal locatario principale.

ART. 4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte di natura e utilizzazione operativa, riferite ed utenze non domestiche di attività economiche e produttive a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; per aree scoperte operative si intendono le superfici funzionali o strumentali per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
3. Non sono soggette al tributo (TARI/TARIG/TEFA) le occupazioni di aree o spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, che si protraggono per periodi inferiori all'anno solare, in quanto il prelievo sui rifiuti è assorbito dal canone unico patrimoniale ai sensi dell'art. 1, comma 838, della legge 160/2019.
4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente e a titolo meramente esemplificativo si considerano aree scoperte operative di utenze non domestiche:
 - tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi.
 - tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via, sulla base dei criteri di tassazione di cui al successivo art. 5 comma 5.
 - aree di attività agricole, agroindustriali e di silvicoltura produttive di rifiuti urbani;
 - le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dell'attività sportiva.
 - le superfici all'aperto finalizzate alla sosta degli automezzi e/o di depositi di materiali, in relazione ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi.
 - qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre i rifiuti urbani.
5. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree coperte, le aree espositive, i capannoni, le tettoie e simili annesse o pertinenziali a locali di utenze domestiche e non domestiche a qualsiasi uso adibite o destinate.
6. Per le utenze domestiche si considerano predisposti all'uso e suscettibili di produrre rifiuti i locali a destinazione abitativa, anche se di fatto non utilizzati, dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) o di arredamento.
7. Per le utenze non domestiche si considerano predisposti all'uso e suscettibili di produrre rifiuti i locali, anche se di fatto non utilizzati, forniti di impianti, attrezzature strumentali all'esercizio di attività ovvero per i quali risulti il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità; sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono escluse dal tributo:
 - A. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali di civili abitazioni adibite ad utenze domestiche, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- B. le aree scoperte, diverse da quelle operative, aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati al prelievo di utenze non domestiche di attività economiche e produttive;
- C. locali ed aree oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio condominiale di cui all'articolo 1117 c.c. non detenuti od occupati in via esclusiva;
- D. locali ed aree del Comune di Novara adibiti a sede dei suoi uffici e dei servizi comunali, destinati allo svolgimento di funzioni istituzionali e direttamente occupati, detenuti o condotti;
- E. gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, ad eccezione quindi dei locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli di culto, quali oratori, asili, ricreatori, attività di qualunque genere;
- F. i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Non sono altresì soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre o che non comportano, secondo comune esperienza, produzione di rifiuti urbani in misura apprezzabile per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 ed a titolo meramente esemplificativo si considerano non soggette le superfici di utenze domestiche quali:
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili od inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, diverse da locali ed aree oggetto di proprietà comune di cui al comma 1 lett. g, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 ed a titolo meramente esemplificativo si considerano non soggette le superfici di utenze non domestiche quali:
- locali ed aree, fisse ed esattamente delimitabili, di impianti destinati a linee di processo produttivo dove si generano esclusivamente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 7.
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali vani ascensori, ripetitori, cabine elettriche, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali ed aree di attività agricole, agroindustriali e di silvicoltura non produttive di rifiuti urbani;
 - superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di

- licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- le aree occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, e superfici produttive di rifiuti urbani
5. In attuazione dell'art. 4, comma 3 per gli impianti di distribuzione dei carburanti le superfici scoperte sono assoggettate al tributo con le seguenti modalità: fino a mq. 200 sono tassate per l'intera superficie, mentre le superfici eccedenti sono computate nella misura ridotta forfetaria del 40%.
 6. Al fine di beneficiare dell'esenzione dall'applicazione del tributo e a pena di decadenza del relativo diritto, le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione allegata, prodotta o producibile, tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
 7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie di locali delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita dalla superficie calpestabile.
2. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e nella sua determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale, da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.
3. La superficie calpestabile delle aree scoperte viene misurata sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti; per le aree scoperte operative la superficie calpestabile è determinata considerando le aree effettivamente utilizzate o comunque destinate all'esercizio dell'attività, sia all'interno che all'esterno del perimetro del complesso edilizio che comprende i locali oggetto di tassazione, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini per precedenti prelievi tributari sui rifiuti.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1 comma 647 della legge 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle sole unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/2008; il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente*, rifiuti speciali di cui all'art. 2 del presente regolamento, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nel caso delle attività di produzione industriale o di attività artigianali, l'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie dei reparti di lavorazione con relativa produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente, nonché dei magazzini di cui al successivo comma 4.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, nell'ipotesi in cui vi sia documentata promiscua produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento pari al 30%; restano esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti urbani.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1 non sono altresì soggette al tributo le aree dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo di attività industriali o artigianali, impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o semilavorati, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera rifiuti speciali derivanti dal processo produttivo; rimangono assoggettate al tributo le restanti aree dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e merci non destinate al processo produttivo e, comunque, la parti delle aree dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
5. In applicazione del comma precedente le superfici dei magazzini non sono soggetti al prelievo per le aree effettivamente adibite a deposito o stoccaggio; in caso di obiettiva difficoltà o impossibilità di tale delimitazione l'esclusione è applicata per una quota della superficie proporzionale alla superficie detassabile dell'area produttiva, determinata sulla base dei commi 2 e 3 del presente articolo.
6. L'esclusione di cui ai commi precedenti si applica qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; la denuncia deve obbligatoriamente individuare ed indicare le superfici oggetto della pretesa esclusione nonché le aree produttive di rifiuti speciali, la loro destinazione nonché essere corredata in allegato dal contratto con impresa abilitata all'effettuazione dei relativi servizi di raccolta, trasporto, smaltimento o riciclo e di copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti raccolti, debitamente controfirmati dal destinatario, nonché copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di tassazione; nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
7. Allo smaltimento dei rifiuti speciali originati dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico, salvo il caso di stipula di apposita convenzione con il gestore del servizio, pena applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 8
CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PER ATTIVITÀ' DI RECUPERO AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO; RIENTRO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani, che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutte le frazioni di rifiuto urbano prodotto e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi beneficiano di una riduzione del 45% del tributo, quale percentuale forfetaria rappresentativa della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; a decorrere dall'introduzione della strutturazione del tributo TARI in forma binomia con le componenti di quota fissa e quota variabile, le utenze di cui al primo periodo non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett.t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore privato per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale; la richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
4. La comunicazione di opzione del conferimento al gestore di servizio privato o la richiesta di ripresa del servizio pubblico deve essere presentata entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno di tassazione, mediante la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 29; limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021.
5. Le dichiarazioni di cui al comma precedente presentate entro il termine producono gli effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
6. Per la verifica dell'effettivo avvio a recupero, le utenze non domestiche devono presentare a consuntivo, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di tassazione, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile ovvero la riduzione forfetaria di cui al comma 1 è interamente dovuta.
7. La dichiarazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
 - a. codice fiscale e denominazione del soggetto privato gestore del servizio di conferimento e recupero dei rifiuti urbani
 - b. i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico distinti per codice EER;
 - c. impegno alla restituzione delle attrezzature pubbliche in uso;
 - d. estremi contrattuali nonché idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto abilitato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
8. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti in data successiva al 30 giugno dell'anno in corso, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree con decorrenza o dall'anno successivo.
9. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini previsti dal presente articolo, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani secondo quanto previsto dal successivo articolo.

ART. 9
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani che scelgono di servirsi del servizio pubblico ma che conferiscono al di fuori dello stesso talune frazioni di rifiuto prodotto e dimostrano di averli avviati ad attività di **riciclo**, direttamente o tramite soggetti autorizzati, beneficiano di una riduzione del tributo, a consuntivo, proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, quale percentuale forfetaria rappresentativa della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Il beneficio della riduzione del tributo implica per l'utenza la contestuale rinuncia alla fruizione del servizio pubblico per la medesima frazione di rifiuto.
2. A decorrere dall'introduzione della strutturazione del tributo TARI in forma binomia con le componenti di quota fissa e quota variabile le utenze di cui al primo periodo beneficiano di una riduzione della quota variabile in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento.
3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
4. Ai fini di cui al comma 1 alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il contribuente dimostri e documenti di aver effettivamente ed oggettivamente conferito per riciclo, mediante:
 - a. attestazione ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall'operatore abilitato che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti che dichiara la quantità di rifiuti avviati ad operazioni di riciclo nel corso dell'anno solare precedente;
 - b. attestazione del contribuente ai sensi del DPR 445/2000 che dichiara la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale;
5. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, nonché copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente; qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. Qualora il contribuente non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non venga dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale presunta di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione teorico annuo di cui all'Allegato A.
7. La riduzione della tariffa non opera in caso di avvenuto avvio a riciclo dei rifiuti a mezzo del servizio pubblico fornito dal Gestore del servizio.
8. La riduzione viene accordata in relazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e il quantitativo complessivo di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. L'importo della riduzione è determinato in base alle percentuali previste di cui alla successiva tabella:

% RICICLO	% RIDUZIONE DELLA TARIFFA
Da 30% a 49,9%	20
Da 50 a 79,9%	30
Da 80% e oltre	40

9. Al fine di godere della riduzione i contribuenti devono presentare entro il termine perentorio a pena di decadenza del 31 gennaio dell'anno di tassazione specifica istanza al Comune, obbligatoria e necessaria per beneficiare della predetta riduzione nonché valida per le annualità successive; entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di tassazione devono presentare a consuntivo la documentazione di cui al comma 4. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti in data successiva al 31 gennaio dell'anno di tassazione, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree e comunque entro e non oltre il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di tassazione.
10. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale è corrisposto secondo la tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
3. Le tariffe del tributo sono determinate e applicate, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE ed al fine di assicurare la copertura integrale dei costi compresi nel Piano Finanziario, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; per ogni categoria di locali e aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le tariffe sono determinate, avuta presente la copertura del costo del servizio da garantire, moltiplicando il costo unitario per unità di superficie imponibile per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato A al presente regolamento.

ART.11
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Le superfici di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani delle istituzioni scolastiche statali sono escluse dall'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31; il trasferimento compensativo previsto dal predetto art. 33-bis è dedotto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 12
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e in ogni caso alle disposizioni legislative, regolamentari o di autorità di regolazione nel tempo vigenti.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 13
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 o comunque delle disposizioni legislative, regolamentari o di autorità di regolazione nel tempo vigenti
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti

determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

5. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato A al presente regolamento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo medio del servizio per unità di superficie imponibile accertata, determinato sulla base delle risultanze del piano economico-finanziario e dedotte le componenti stabilite dall'art. 1, comma 4, della determinazione ARERA n. 2/2020, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. In ogni caso la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
4. La determinazione dei coefficienti quantitativi e qualitativi per le diverse categorie di utenza è rimessa alla deliberazione annuale di approvazione delle tariffe, le quali devono comunque essere rispettose del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851. Il medesimo provvedimento stabilisce altresì la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato, sempre nel rispetto del sopra richiamato principio. Nella fissazione dei coefficienti, differenziati per le diverse categorie di utenza, è possibile tenere altresì conto del numero di occupanti relativamente alle utenze domestiche.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa del tributo per le utenze domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

La tariffa del tributo per le utenze non domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze non domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti, differenziati in base alle diverse categorie o sottocategorie omogenee di attività, riportate nell'Allegato A al presente regolamento.

ART. 17
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'Allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni compendio immobiliare, determinata in base alla classificazione di attività economica operata secondo i commi precedenti, è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione; in peculiari situazioni possono tuttavia essere applicate le categorie tariffarie corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di superficie non inferiore a 200 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART.18
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste il presupposto del possesso, occupazione o detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino all'ultimo giorno del mese in cui vi è presupposto di tassazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarato.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine previsto dall'art. 29 comma 5 si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della stessa, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART.19

RIDUZIONI PER LIVELLI RIDOTTI O MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è istituito ed effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal Comune con il soggetto gestore del Servizio ed individuata in specifico elaborato planimetrico allegato al Regolamento tecnico dei servizi di smaltimento rifiuti del Comune di Novara.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare beneficia di una riduzione del 60%.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
5. Si applica il comma 4 dell'art. 18.

ART. 20

RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni possedute da soggetti non residenti anagraficamente nel Comune di Novara tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: riduzione del 10%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - c) abitazione non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione del 66%.
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%.
 - e) abitazione con unico occupante: le superfici fino a 40 mq sono tassate con tariffa intera, le superfici eccedenti sono tassate con tariffa ridotta del 30%.
 - f) abitazioni, non locate o date in comodato e non utilizzate di fatto da terzi, possedute da soggetti trasferiti in modo permanente presso istituti di ricovero o di cura. In caso di soggetti non residenti in struttura l'agevolazione deve essere richiesta mediante apposita denuncia nei termini di cui al presente regolamento ed essere corredata da attestazione di ricovero permanente rilasciata dalla struttura ospitante. In caso di soggetti residenti in struttura non è richiesta la predetta attestazione di ricovero: riduzione del 20%;
 - g) abitazioni che provvedono a smaltire in proprio ed in modo continuativo gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico: riduzione del 10%.
 - h) abitazione occupata o detenuta da nuclei familiari con almeno tre figli ricompresi nello stato di famiglia anagrafico al 1 gennaio dell'anno di tassazione a condizione che l'ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad euro 15.000,00: riduzione del 50%; **la presente agevolazione ingloba il "bonus sociale rifiuti" in caso di coincidenza dei soggetti beneficiari.**
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla

dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione dell'utenza, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART.21

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.
2. Per le utenze domestiche sono previsti sistemi premiali correlati alla diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico e raccolti col sistema porta a porta – domiciliare di gestione del servizio; gli obiettivi da raggiungere espressi in kg pro capite sono definiti anno per anno per singola zona territoriale/quartiere, come individuati in specifico elaborato planimetrico allegato al Regolamento tecnico dei servizi di smaltimento rifiuti del Comune di Novara, ed indicati nel Piano Finanziario.
3. Per le utenze domestiche sono previsti sistemi premiali correlati all'aumento della percentuale di raccolta differenziata intesa come rapporto tra rifiuti differenziati e rifiuti totali conferiti al servizio pubblico e raccolti col sistema porta a porta – domiciliare in essere (kg plastica + kg carta + kg organico + kg vetro e lattine / kg plastica + kg carta + kg organico + kg vetro e lattine + kg rifiuti non recuperabile); gli obiettivi da raggiungere espressi % sono definiti anno per anno per singola zona territoriale/quartiere ed indicati nel Piano Finanziario.
4. Le agevolazioni indicate verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacità.

ART.22

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE O CON MINORE ACCERTATA PRODUZIONE DI RIFIUTI E ISTITUTI SCOLASTICI

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% in relazione alla minor accertata attitudine di produzione di rifiuti per :
 - a) locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, se risultanti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 - b) locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico- organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
2. La tariffa si applica in misura ridotta per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, artigianali e produttive in genere, che producono e/o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedano, direttamente o indirettamente tramite enti pubblici o privati costituiti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, beni alimentari a favore di indigenti, di persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.

3. La riduzione di cui al comma precedente è riconosciuta mediante l'applicazione di un coefficiente di riduzione a consuntivo, in proporzione alle quantità, debitamente certificate, di beni e prodotti alimentari ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione; la riduzione viene accordata in relazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti ceduti gratuitamente e la quantità totale di produzione potenziale complessiva di rifiuti assimilati agli urbani, quale risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione teorico annuo di cui all'allegato A.
4. L'importo della riduzione non può essere, comunque, superiore al 10% del tributo dovuto ed è determinato in base alle seguenti percentuali:

% CESSIONE	% RIDUZIONE TARIFFA
Inferiore 100 Kg.	0%
Fino al 10%	5%
Oltre 10%	10%

5. Al fine di godere della riduzioni di cui ai commi precedenti i contribuenti devono presentare entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 gennaio dell'anno di tassazione specifica istanza al Comune, obbligatoria e necessaria per beneficiare della predetta riduzione nonché valida per le annualità successive. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 2 è subordinato alla presentazione al Servizio Entrate, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale le cessioni gratuite sono effettuate, di:
 - dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto donante in cui attesta i dati e gli elementi richiesti per beneficiare della riduzione in conformità alla L. 19/8/2016 n. 166;
 - dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto destinatario delle eccedenze alimentari in cui attesta i dati e gli elementi richiesti dalla L. 19/8/2016 n. 166, corredata dall'attestazione che tali eccedenze sono state utilizzate in aderenza alle finalità istituzionali a favore delle persone indigenti del Comune di Novara ovvero per l'alimentazione animale in strutture del Comune di Novara;
 - eventuale ulteriore documentazione probatoria della cessione quali documenti di trasporto o formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 richiesta dal Servizio Entrate.
6. La riduzione di cui al comma 2 è calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.
7. Per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado di cui al D.Lgs. 297/1994 e s.m.i. è prevista la riduzione del 50% della tariffa applicabile alla superficie oggetto di tassazione.

ART. 23 ESENZIONI DAL TRIBUTO

1. Il Comune applica le seguenti esenzioni del tributo:
 - a) locali di utenze domestiche adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze occupate o detenute a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) da contribuenti facenti parte di nuclei familiari residenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, il cui ISEE non sia superiore alla soglia stabilita per il "bonus sociale rifiuti" istituito con il DPCM 24/2025 la presente esenzione ingloba il "bonus sociale rifiuti" in caso di coincidenza dei soggetti beneficiari; il soggetto che intende usufruire della presente esenzione deve presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione di cui all'art. 29 entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno di tassazione;
 - b) locali delle scuole materne statali, ai sensi l'art. 7 della L. 18/03/1968 n. 444 che prevede sia a carico del Comune l'onere relativo alla Tassa Smaltimento Rifiuti delle nonché la deliberazione del

Consiglio Comunale n. 65 del 3.10.1984 di recepimento di tale disposizione;

- c) locali del Conservatorio Musicale A. Vivaldi di Novara in base alla Convenzione tra il Comune ed il Ministero della Pubblica Istruzione sottoscritta il 10/09/1982 il cui art. 2 esonera dal pagamento la sezione Staccata di Novara del di qualsiasi tributo, tassa o diritto comunale inerente esclusivamente la propria attività scolastica ed artistica.
- d) locali di nuove attività produttive di nuovo insediamento sul territorio comunale con esenzione per due annualità di tassazione sugli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo per lo svolgimento di attività di carattere artigianale e commerciale di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Novara; l'esenzione cessa di avere efficacia, ed i contribuenti assoggettati a tassazione ordinaria, a decorrere dal 1 gennaio del terzo anno di tassazione successivo. L'esenzione è concessa in presenza dei seguenti requisiti:
- deve trattarsi di nuova impresa (risultante da visura Camerale, da autorizzazione, licenza d'esercizio o SCIA) con sede operativa in Novara oppure di impresa già avviata che, nel periodo sopra indicato, apra una nuova unità locale in Novara (risultante da visura Camerale, da autorizzazione, licenza d'esercizio o SCIA);
 - l'attività di impresa avviata non deve essere il proseguimento di un'altra attività svolta in precedenza, con conseguente esclusione dei subingresso in esercizi già esistenti.
 - l'impresa deve essere soggetto passivo ed aver presentato regolare denuncia di inizio occupazione ai fini TARI per l'unità immobiliare in cui si svolge la nuova attività e deve avere la sede legale e/o operativa nel medesimo immobile oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma; tale immobile deve essere direttamente, interamente ed esclusivamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività, fatto salvo il caso di attività regolarmente autorizzate svolte in unità immobiliari di civile abitazione presso la residenza per le quali si applica l'agevolazione per la superficie dell'attività determinate ai sensi dell'art. 17, comma 5 del presente regolamento.
 - fatto salvo il caso di cui all'ultimo periodo del punto precedente, l'unità immobiliare all'interno della quale viene esercitata direttamente l'attività deve essere catastalmente classificata quale C1 (Negozii e botteghe), C3 (Laboratori e locali di deposito), C4 (Fabbricati per arti e mestieri) e D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni).
 - la superficie dell'unità immobiliare, come definita dall'art. 30 del presente Regolamento, non deve essere superiore a mq. 250.
 - i soggetti che intendono usufruire delle esenzioni di cui alla presente lettera d) devono risultare regolari dalla verifica di inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Novara o di procedure di contestazione addebiti aventi contenuto di natura patrimoniale.
 - Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni di cui alla presente lettera d) deve presentare, pena l'esclusione, al Servizio Entrate del Comune di Novara, contestualmente alla denuncia TARI di inizio attività e comunque entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno di tassazione successivo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al possesso dei requisiti richiesti, sulla base del modello predisposto dallo stesso Ufficio.
 - Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle esenzioni di cui alla presente lettera d); il venir meno anche di uno solo dei requisiti comporta la decadenza dell'agevolazione dal momento stesso in cui il requisito è venuto meno e il conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria.
- e) locali, aree scoperte operative o parzialmente coperte degli impianti sportivi di cui all'art. 4, comma 4, del presente regolamento, posseduti, detenuti od occupati dalle associazioni sportive dilettantistiche, con esclusione dei locali ed aree in cui si svolgono di regola attività commerciali o di pubblico esercizio.

ART. 24
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, sino ad un importo massimo del 70% di riduzione.

ART. 25
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. La copertura del costo per le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt.:
 - A. 20, c, 1 lett. f) e h)
 - B. 22, c. 3 e c. 8
 - C. 23è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
2. il costo delle riduzioni e agevolazioni diverse da quelle di cui al comma precedente resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 26
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di durata inferiore all'anno di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, commi 837 e 842, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale del tributo; la medesima tariffa annuale si applica per le occupazioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di durata pari o superiore all'anno solare.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Il prelievo sui rifiuti (TARI/TARIG/TEFA) non è dovuto dai concessionari di aree a spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, per le occupazioni che si protraggono per periodi inferiori all'anno solare, in quanto assorbito dal canone unico patrimoniale ai sensi dell'art. 1, comma 838, della legge 160/2019.

ART. 27
TRIBUTO PROVINCIALE- TEFA

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili allo stesso ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020, dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020 e dalla Risoluzione Agenzia Entrate n. 5/E del 18/01/2021. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 28
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 nonché, a seguito di specifica attivazione delle piattaforme e dei relativi canali informatici, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e sm.i.. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il versamento di TARI e TEFA deve essere effettuato in autoliquidazione da parte del contribuente; in caso di mancata ricezione degli inviti di pagamento il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.
4. Il versamento della tassa TARI viene effettuato dal contribuente in forma spontanea e diretta in due rate, scadenti il 16 giugno e 16 dicembre, ovvero nelle diverse scadenze determinate dalla Giunta Comunale; eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. Le scadenze di versamento del precedenti comma sono perentorie con conseguente obbligo del contribuente di procedere al versamento di TARI e TEFA dovuti anche in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati; in caso di omesso, tardivo o parziale pagamento entro le prescritte e perentorie scadenze il Comune notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate.

6. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari all'50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore o uguale a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori o uguali al predetto importo.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 29 DICHIARAZIONE TARI

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettate a TARI; con la presentazione della dichiarazione il contribuente richiede altresì l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni; nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - A. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - B. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - C. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
 - D. per gli immobili di cui all'art. 3 commi 4 e 5 dal soggetto responsabile del versamento del tributo
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno d'imposta successivo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione e relativa richiesta di **variazione o disattivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani** va presentata entro il termine di cui al comma precedente. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve obbligatoriamente contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. indirizzo PEC ove disponibile;
 - d. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e. la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - h. sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve obbligatoriamente contenere:
- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. Indirizzo PEC;
 - c. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - d. l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali di tutti i locali e delle aree scoperte, sia considerate assoggettate che esenti che escluse da tassazione;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - g. sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo.
9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 31 gennaio il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 gennaio dell'anno successivo se più favorevole.
11. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o TARES) – eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
12. Al fine della determinazione del tributo, le riduzioni tariffarie, di superficie imponibile, di esclusione o di esenzione disciplinati dal presente Regolamento possono essere riconosciute solo a seguito di regolare e tempestiva presentazione della dichiarazione di inizio occupazione o di denuncia di variazione entro i termini perentori previsti dalle disposizioni di legge e disposizioni del presente regolamento; il riconoscimento del relativo diritto è subordinato, a pena di decadenza, alla tempestiva presentazione della dichiarazione nonché, ove non direttamente ed obiettivamente rilevabile, alla produzione della documentazione necessaria.

ART. 30
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Per le procedure di rimborso e compensazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 23-26 del vigente Regolamento Generale delle entrate di natura fiscale.
2. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di cui al comma 6 del predetto regolamento.

ART. 31
FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 32
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - a) inviare questionari al contribuente;
 - b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
 - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
 - e) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati
 - f) richiedere all'amministratore del condominio ed il soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di :
 - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio
 - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà
2. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 58, comma 4 del presente regolamento.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, il funzionario responsabile può disporre l'accesso ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale appositamente autorizzato, munito di apposito documento di riconoscimento e con preavviso di almeno sette giorni. salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni rilasciate dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
5. Il funzionario responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al comma 2 al personale sulla base dei requisiti e procedure di cui all'art. 1, comma 179 e ss. della L. 296/96 e s.m.i..
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

23 marzo 1998, n. 138.

7. Per le procedure di accertamento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 15-21 del vigente Regolamento Generale delle entrate di natura fiscale.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
9. Il Comune si avvale degli istituti deflattivi del contenzioso di cui al Titolo IV del del vigente Regolamento Generale delle entrate di natura fiscale.

ART. 33 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del vigente Regolamento Generale delle entrate di natura fiscale.

ART. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 35 NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti(TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per le disposizioni relative alla qualità del servizio di gestione della tassa e rapporti con gli utenti si rinvia alla Carta della qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani., predisposto dal Consorzio Area Vasta Basso Novarese in qualità di Ente territorialmente competente ed approvato con deliberazione di G.C. n. 214 del 12/04/2023.

ART. 36 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 10 delle Preleggi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, con effetto dal 1° gennaio 2022, con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

ALLEGATO A - Coefficiente di produzione teorico annuo

CAT.	CATEGORIA TARIFFARIA	indici produzion e rifiuti (kg/mq)	CAT.	CATEGORIA TARIFFARIA	indici produzione rifiuti (kg/mq)
3	RICOVERI	9,62	34	AUTOSALONI VENDITA	2,05
4	COLLEGI	7,79	35	LAMPADARI E MATERIALE ELETTRICO	10,8
5	CASERME	16,44	36	PROFUMERIE	14,76
6	CARCERI	14,53	37	GIOCATTOLE E ARTICOLI INFANZIA	6,72
7	ALBERGHI, HOTEL	8,67	38	COMMERCIO PELLI E PELLICERIE	12,74
8	RESIDENCE	10,41	39	GOMMA E PLASTICA	4,02
9	OSPEDALI	8,18	40	CALZATURE	4,77
10	CLINICHE	11,46	41	CINE E FOTO	5,3
11	CHIESE	7,36	42	TABACCAI	10,44
12	ASSICURAZIONI E BANCHE	9,33	43	LIBRERIE	7,28
13	CIABATTINO	7,28	44	ABBIGLIAMENTO	4,33
14	PARRUCCHIERE E ISTITUTI DI BELLEZZA	9,41	45	TESSUTI ABBIGLIAMENTO	9,12
15	OFFICINE AUTO E MOTO	12,19	46	BIANCHERIA CASA	12,16
16	CARROZZERIE	5,77	47	ACCESSORI AUTO E MOTO	9,17
17	LABORATORI ORAFI	12,59	48	ARREDO CASA E UFFICIO	6,8
18	BARBIERE	12,56	49	GRANDI MAGAZZINI	3,17
19	TAPPEZZIERI E IMBIANCHINI	15,62	50	VALIGERIE, CRAVATTE, GUANTI, ECC.	6,31
20	LAVANDERIE	7,21	51	CASALINGHI	7,3
21	INSTALLAZ. IMPIANTI TERMOIDR. E ELETTRICI	5,92	52	MATERIALI EDILI	13,06
22	FALEGNAMI E LAVORAZ. LEGNO	4,69	53	ELETTRODOMESTICI	5,22
23	ELETTRICISTI	20,45	54	SANITARI -ORTOPEDICI	10,45
24	TIPOGRAFIE	10,34	55	GIOIELLERIE	7,89
25	GOMMISTA	12,48	56	INGROSSO NON ALIMENTARE	8,42
26	SARTORIE E CONFEZ. ABBIGLIAMENTO	12,73	57	ARTICOLI SPORTIVI, ARMI E ART. REGALO	9,68
27	CARTOLERIA	11,38	58	COLORI E VERNICI	7,59
28	PICCOLI ANIMALI	15,16	59	AMBULANTI NON ALIMENTARI	24,56
29	TIMBRI E TARGHE E CANCELLERIA (PRODUZ.)	5,85	60	QUADRI, CORNICI	27
30	TAPPEZZERIE E MOQUETTE	12,14	61	FARMACIE	9,06
31	CICLI E MOTO	11,26	62	MERCERIE	9,57
32	ANTIQUARIATO	9,24	63	UFFICI PRIVATI	5,88
33	FERRAMENTA	12,08	64	UFFICI PUBBLICI	4,66
65	GELATERIE	12,05	82	LATTERIE E COMMERCIO CASEARI	13,46
66	BAR TAVOLA FREDDA	14,77	83	FIORI E PIANTE	34,65
67	SELF SERVICE	36,14	84	SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI	7,80
68	RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE, PIZZA AL TAGLIO	31,04	85	SALE CONVEGNI, ORATORI	6,92
69	AMBULANTI ALIMENTARI	144,93	86	STAZIONI	5,61
70	INGROSSO ALIMENTARE	8,53	87	CENTRI SPORTIVI , PALESTRE	3,86
71	SALUMERIE, CIBI COTTI, DROGHERIE	18,46	88	CINEMA	4,61
72	PRODOTTI ITTICI	90,73	89	CIRCOLI RICREATIVI	3,53
73	ORTOMERCATO (VENDITE)	97,88	90	SALE DA BALLO	11,03
74	VENDITE CAFFE'	23,38	91	MUSEI	2,2
75	PANE, PASTA E PASTICCERIE	31,28	92	PARTITI E ASSOCIAZIONI	4,66
76	MACELLERIE	22,51	93	RIMESSA TRANVIARIA	5,38
77	SUPERMERCATI ALIMENTARI	46,8	94	DISTRIBUTORI	7,75
78	POLLERIE	18,87	95	CORRIERI, MAGAZZINI, ATTIVITA' AGRICOLE	3,06
79	FRUTTIVENDOLI	91,17	96	EDICOLE	11,38

80	VINI E BEVANDE INGROSSO E DETTAGLIO	31,24	97	ALTRI	6
81	SURGELATI	10,94			